



Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**per le attività di formazione/informazione sul cancro del polmone presso le scuole medie superiori della Provincia di Messina, macro obiettivo secondario “Tutela della salute dei giovani” del progetto PSN 2019 4.25 “screening del cancro del Polmone nella provincia di Messina”**

### **TRA**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina** in persona del Dirigente dell’Ambito Territoriale, Dott. Stello Vadalà, con sede in Messina, Via San Paolo n. 361, C.F. 80005000833

### **E**

**Azienda Ospedaliera Papardo**, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Catena Di Blasi, con sede in Messina, Via F. Stagno D’Alcontres, Partita IVA 03051880833.

### **Premesso che**

- Il tumore al polmone rappresenta attualmente la prima causa di morte per cancro in Italia (dati: Istituto Superiore di Sanità), con 45mila nuovi casi ogni anno;
- è attivo presso UOC Chirurgia Toracica di A.O. Papardo il progetto PSN 4.25 “Screening del cancro del polmone nel territorio della provincia di Messina”;
- Il progetto “Screening del cancro del polmone nella provincia di Messina” è mirato a diagnosticare neoplasie al primo e al secondo stadio di malattia, vale a dire negli stadi nei quali il trattamento chirurgico può essere proposto con intento radicale, garantendo così le più elevate probabilità di sopravvivenza (dal 98% dello stadio I-a al 50% dello stadio II-b a 5 anni nei soggetti operati);
- l’obiettivo principale del progetto, finanziato dall’Assessorato alla Salute, è quello di dare avvio ad una campagna di formazione sul tema, arricchito dagli aspetti della prevenzione primaria e secondaria, fornendo ai giovani di età scolare le informazioni sulle conseguenze delle cattive abitudini voluttuarie e, in particolare, del fumo di sigaretta, affinché possano essere utilizzate sia personalmente, sia quali portatori di buone pratiche di vita all’interno dei propri contesti familiari.

**Si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 Obiettivo e modalità**

A.O. Papardo, nell'ambito del progetto PSN 4.25 "Screening del cancro del polmone nel territorio della provincia di Messina", intende contribuire e porre in essere, presso gli Istituti Scolastici della Provincia di Messina, iniziative di carattere informativo/formativo, volte ad accrescere il benessere degli studenti e delle loro famiglie, orientando gli stili di vita sensibilizzando e incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo, con il fine di migliorare la qualità della vita e ridurre l'incidenza dei tumori, in particolare, l'incidenza del cancro del polmone.

All'uopo, l'Azienda Ospedaliera intende mettere a disposizione di tali specifiche azioni, fuori dall'orario di servizio, i Dirigenti Medici di UOC Chirurgia Toracica, coordinati dal Responsabile Scientifico del progetto, Dott. Giuseppe Casablanca.

L'Ufficio Scolastico provinciale accoglie favorevolmente tale iniziativa, impegnandosi di informare i Dirigenti Scolastici delle sedi interessate, con i quali concertare un calendario di incontri.

Gli incontri, d'intesa con i dirigenti scolastici, si terranno con frequenza di un incontro alla settimana; nella stessa giornata, soprattutto nelle sedi più lontane, potranno essere previsti meetings in più scuole.

L'Ufficio Scolastico, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, si impegna a mettere a disposizione, presso i plessi coinvolti, i locali idonei per la didattica, formazione, informazione e video proiezione; le apparecchiature necessarie, tra cui PC e videoproiettori, saranno fornite da UOC Chirurgia Toracica.

### **Art. 2 Oneri e coperture assicurative**

Il presente protocollo d'intesa non è a titolo oneroso, non comporta quindi alcun onere finanziario diretto di una parte a vantaggio dell'altra e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Il rischio infortunio connesso all'attività del presente protocollo, compreso infortunio in itinere, è assicurato mediante apposita polizza, di cui all'allegata proposta; la stessa sarà sottoscritta prima dell'inizio delle attività. Il premio assicurativo sarà coperto con i fondi dello stesso progetto, giusta dichiarazione di disponibilità del responsabile scientifico, Dott. Giuseppe Casablanca, che si allega.

### **Art. 3 Durata e recesso**

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo. E' escluso il suo rinnovo tacito. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente protocollo d'Intesa, previo preavviso scritto all'altra parte di ameno 60 (sessanta) giorni.

### **Art. 4 Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini

istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e s.m.i.

Ciascuna Parte si impegna a trattare, ai sensi della normativa vigente, i dati personali provenienti dalle altre Parti unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti in forma pseudonimizzata, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali, anche di natura particolare, trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Protocollo, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Titolari per quanto concerne i dati di cui la presente Protocollo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 e 14 del GDPR 679/2016.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Protocollo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

#### **Art. 5 Foro Competente**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un

accordo, sarà applicabile esclusivamente la legge italiana e il Foro esclusivamente competente sarà quello di Messina.

USR Sicilia

Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina

A.O.PAPARDO